



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (AFOL Metropolitana) - CIG 8181064B93

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	1
- Art. 2 – DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO	1
- Art. 3 – IMPORTO	1
- Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	1
- Art. 5 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	3
- Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	4
- Art. 7 – CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE.....	5
- Art. 8 – DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	5
- Art. 9 – CORRISPETTIVO MENSILE	5
- Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA	7
- Art. 11 – SUBAPPALTO	8
- Art. 12 – DOCUMENTAZIONE.....	8
- Art. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA'.....	8
- Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
- Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
- Art. 16 – NORME GENERALI.....	9
- Art. 17 – FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE.....	9

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di guardiania presso le sedi di AFOL Metropolitana di Milano, via Soderini 24 e Sesto San Giovanni, viale Italia 548, come dettagliato al punto 4.2.

Art. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni due, senza tacito rinnovo.

AFOL si riserva la facoltà di:

- in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 332, comma 13. D.Lgs. 50/2016, richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 3 - IMPORTO

Il valore stimato dell'appalto, IVA esclusa, è pari a € 153.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 5.278,50.

Detta stima è valida ai soli fini della determinazione del valore presunto dell'appalto e non impegna il committente al raggiungimento dell'importo complessivo di cui sopra.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite.

L'impresa si impegna a mantenere i prezzi fissati a inizio attività.

Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

SEDE LEGALE

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto presso gli edifici indicati al punto 4.2, con i seguenti compiti:

Compiti da svolgere presso il CPI - edificio 13:

- Controllare l'accesso dell'utenza in concomitanza con l'apertura del CPI;
- Attività di controllo e posizionamento finalizzato a una corretta e ordinata gestione della folla;
- Dare supporto agli operatori dell'accoglienza per il deflusso delle code di utenza durante l'orario di apertura;
- Sovrintendere agli sportelli del seminterrato e del piano rialzato sia nella sala d'attesa che nell'open space;
- Attività di controllo atta a prevenire potenziali situazioni di disordine;
- Controllare che l'utenza utilizzi i corretti percorsi di entrata e uscita.

Compiti da svolgere presso CPI (edificio 13) - Palazzina 12/1 - CFP Bauer e Vigorelli:

- Presidiare i locali;
- Gestire l'apertura e chiusura dei vari accessi;
- Registrare personale e/o mezzi su apposito registro o pc;
- Gestione chiavi;
- Rilasciare Pass previa comunicazione all'ufficio di pertinenza;
- Eventuale funzione di centralino (interno e/o esterno);
- Ritiro posta/pacchi/RR e smistamento;
- In caso di necessità accompagnare gli utenti all'interno, anche con utilizzo dell'ascensore;
- Gestire la chiusura di tutti i vani porta e finestre a fine turno e lo spegnimento dell'illuminazione degli ambienti;
- Richiedere l'intervento delle FF.OO. qualora le circostanze lo richiedano;
- Fornire indicazioni e indirizzare gli utenti nei vari uffici, evitando al contempo l'accesso ai luoghi non autorizzati;
- Verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e non, e tutto ciò che possa essere riconducibile ad un'eventuale sottrazione di beni della stazione appaltante e, nel caso, effettuare i relativi riscontri registrando su apposito registro i nominativi delle persone e dell'eventuale società, le motivazioni di uscita del bene e l'orario di uscita.

Compiti da svolgere presso la sede di Sesto San Giovanni:

- Presidiare i locali;
- Gestire l'apertura e chiusura dei vari accessi;
- Gestione chiavi;
- Eventuale funzione di centralino (interno e/o esterno);
- Ritiro posta/pacchi/RR e smistamento;
- In caso di necessità accompagnare gli utenti all'interno, anche con utilizzo dell'ascensore;
- Gestire la chiusura di tutti i vani porta e finestre a fine turno e lo spegnimento dell'illuminazione degli ambienti;
- Richiedere l'intervento delle FF.OO. qualora le circostanze lo richiedano;
- Fornire indicazioni e indirizzare gli utenti nei vari uffici, evitando al contempo l'accesso ai luoghi non autorizzati;
- Verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e non, e tutto ciò che possa essere riconducibile ad un'eventuale sottrazione di beni della stazione appaltante e, nel caso, effettuare i relativi riscontri registrando su apposito registro i nominativi delle persone e dell'eventuale società, le motivazioni di uscita del bene e l'orario di uscita.

E' fatto obbligo alla società aggiudicataria di comunicare tempestivamente e comunque entro sei ore ad AFOL Metropolitana qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, infortuni ecc.) e di relazionare per iscritto sull'accaduto.

4.2 Articolazione dell'orario

<i>Edificio</i>	<i>Orario</i>
Direzione - Edificio 12/1	Lunedì-giovedì 7.30-18.00
CPI - Edificio 13	Lun-gio 8.45-12.45/13.45-16.45 Ven 7.30-18.00
CFP - Bauer/Vigorelli	Lun-gio 19.30-22.30
Sesto San Giovanni	Mar. e Gio. 16.00-23.00

Si precisa che il servizio di guardiania, per il 2020, non sarà richiesto da AFOL Metropolitana nelle seguenti date:

- 01 giugno 2020;
- 07-08 dicembre 2020

A ciò si aggiunga che:

- Il servizio presso Direzione-Edificio 12 **non dovrà** essere svolto dal 10 al 21 agosto 2020;
- Il servizio presso CFP Bauer-Vigorelli **non dovrà** essere svolto nei mesi di luglio e agosto 2020;
- Il servizio presso la sede di Sesto S. Giovanni **non dovrà** essere svolto da metà giugno a fine settembre.

Una stima totale e non vincolante porta a un totale di circa n. 4750 ore all'anno.

Gli orari e il numero di ore di cui alla tabella sopra riportata sono da considerarsi indicativi, in quanto collegate ad un fabbisogno presunto. I giorni di sospensione del servizio per l'anno 2021 verranno comunicati con adeguato preavviso.

4.3 Variazioni e modifiche degli orari o servizi

Qualsiasi eventuale modifica degli orari o del tipo di servizio svolto sarà comunicata da AFOL Metropolitana, a mezzo comunicazione scritta alla società aggiudicataria, con un preavviso minimo secondo quanto offerto dall'appaltatore nell'offerta tecnica.

L'aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore di servizio effettivamente prestate.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'aggiudicataria dovrà effettuare appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'aggiudicataria dovrà esibire, entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio, ad AFOL Metropolitana, i seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

L'aggiudicataria è inoltre obbligata:

- ad osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili;

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio un'adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;

- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La stazione appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art.26 - comma 3, del D.Lgs.n.81/2008, che dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

AFOL Metropolitana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; tutti i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'aggiudicataria.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare immediatamente circostanze e fatti che possano pregiudicare o impedire il regolare adempimento del servizio; è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente Capitolato; è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti di AFOL Metropolitana, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

L'impresa ed il personale da questa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale emanate da AFOL Metropolitana per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta.

Art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato, che dovrà risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa comunicherà per iscritto ad AFOL Metropolitana l'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere assegnate a ciascuno.

Entro lo stesso termine l'impresa dovrà comunicare il nominativo di un proprio dipendente, con funzioni di Responsabile del servizio, che sarà il referente della ditta stessa e che dovrà svolgere mansioni di coordinamento e controllo, meglio precisate nel successivo articolo 7 - "Controlli periodici e verifiche". Il Responsabile del servizio dovrà essere una persona dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'impresa della gestione di tutti gli aspetti del servizio.

L'elenco del personale incaricato dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale o con la sostituzione anche temporanea di personale per malattia, infortunio, maternità, ferie, ecc., entro cinque giorni da quando la variazione si è verificata.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:

- essere idoneo e qualificato per la tipologia degli adempimenti di cui si compone il servizio;
- indossare cartellino identificativo dell'operatore;
- conoscere la lingua inglese, livello B1 (per il personale addetto al Centro per l'Impiego);
- aver ottenuto idoneo attestato di partecipazione a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con formazione specifica da 8 ore e antincendio per rischio medio;
- essere dotato di telefono cellulare o altro sistema di comunicazione mobile, nonché dei dispositivi di prevenzione e sicurezza.

L'onere della dotazione di cui sopra è a carico esclusivo dell'impresa.

Nello svolgimento del servizio, il personale dell'impresa dovrà:

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività istituzionali dei servizi in capo ad AFOL;

- evitare di intrattenersi in conversazioni;
- mantenere il massimo riserbo per quanto verrà a sua conoscenza durante l'espletamento del servizio, in merito all'organizzazione e all'attività di AFOL;
- non assentarsi mai dalla postazione tranne che per breve pausa e previa sostituzione;
- usare un atteggiamento di massima cortesia, seppur di fermezza, nei confronti dell'utenza.

AFOL avrà la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di sciopero del personale dipendente, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. A tal fine è onere dell'Impresa acquisire in sede di gara tutte le informazioni che riterrà necessarie per garantire con la propria offerta la riassunzione dei dipendenti attualmente impiegati nel servizio.

L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa è tenuta all'applicazione di quanto disposto dal CCNL, nell'ipotesi di cessazione dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta si obbliga altresì ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori del servizio appaltato, oltre al libro matricola, al libro paga ed al registro degli infortuni previsti dalle vigenti norme.

Art. 7 - CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE

AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche periodici.

L'impresa è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione del servizio. Il sistema di autocontrollo dovrà consistere nella nomina del Responsabile del servizio, come previsto dall'art. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO e nell'affidamento allo stesso dei seguenti compiti:

- programmare gli interventi e le attività;
- coordinare e controllare il personale assegnato al presente appalto,
- gestire le sostituzioni di personale per ferie, malattie, infortunio, ecc. e in tutti i casi in cui ciò si renda necessario;
- decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni;
- monitorare, misurare e migliorare il servizio.

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte da AFOL al Responsabile del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa stessa.

Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile tutti i giorni in cui viene svolto il servizio, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall'impresa e, nelle ipotesi di interventi urgenti e straordinari, dovrà recarsi presso la sede interessata entro 2 ore dalla chiamata.

Art. 8 - DANNI A PERSONE, A COSE - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento dell'appalto, impegnandosi a tenere indenne AFOL Metropolitana e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto di AFOL Metropolitana che di terzi, in

dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ovvero della loro mancata esecuzione.

L'impresa risponderà del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia di AFOL Metropolitana che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente AFOL Metropolitana stessa da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'impresa si impegna espressamente a tenere indenne AFOL Metropolitana da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimenti richiesti da terzi ad AFOL Metropolitana stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla responsabilità sua o dei suoi addetti.

Il personale adibito al servizio sarà tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, esonerando AFOL da qualsivoglia responsabilità.

Sarà responsabilità dell'impresa la puntuale osservanza di tutte le norme a carattere fiscale.

Art. 9 - CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno disposti, su presentazione di fatture mensili posticipate, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime.

Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura Afol Metropolitana provveda a formalizzare all'impresa in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del protocollo di Afol Metropolitana.

La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964).

Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.

Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello Split Payment come da D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con legge n. 172 del 04/11/2017 (G.U. n. 284 del 05/12/2017). Dovrà quindi essere aggiunta in calce alle fatture stesse la dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del Dpr n. 663/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dalla Stazione Appaltante all'Erario.

Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Qualora l'impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, AFOL sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'impresa non adempia, AFOL potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera AFOL da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
 - A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
 - La Stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, ruolo, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
 - Al fine di mettere la Stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
 - Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.
- La liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario è altresì subordinata alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che l'Agenzia provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo offerto.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento al netto degli oneri di sicurezza, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i.; ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve inoltre precisare l'impresa a cui intende subappaltare e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Art. 12 - DOCUMENTAZIONE

Prima della stipulazione del contratto l'impresa dovrà consegnare ad AFOL copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro previsto dalla normativa vigente:

- a) Autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 (in conformità al fac simile fornito da AFOL Metropolitana);
- b) Polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 2.000.000 per i danni che dovessero derivare ad AFOL e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui all'appalto;
- c) **Attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con formazione specifica da 8 ore e antincendio per rischio medio, relativi al personale che verrà adibito al servizio;**

Dovrà inoltre redigere il documento valutazione rischi da interferenze (DUVRI) D.Lgs. 81/2008.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inottemperanza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione, sarà passibile di penalità pecuniaria, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (comunque non superiore complessivamente al 10%).

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Al fine dell'applicazione delle penali, l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'impresa non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni

fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'impresa.

Afol Metropolitana, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo; nel primo caso, l'impresa si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- Gravi manchevolezze nell'esecuzione del contratto;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- Altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Clausole risolutive espresse

- AFOL si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:
- applicazione di cinque penali, previste al precedente paragrafo 14;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo all'impresa, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata da parte dell'Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica alla Stazione appaltante.

Art. 16 - NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché la lettera di invito alla gara.

Art. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d'onori:

- Art. 2 - Durata e validità del contratto
- Art. 8 - Danni a persone, a cose - assicurazione a carico dell'impresa
- Art. 9 - Corrispettivo mensile - fatturazione - pagamenti - tracciabilità dei pagamenti
- Art.11 - Subappalto
- Art.13 - Inadempienze e penalità
- Art.14 - Risoluzione del contratto
- Art.17 - Foro competente - controversie